

Bollato aperto e fascicolato M0610255,10,20,30,40

00702710.0233.00-1.00NNB=Mp NSNNSSEPSONLQ LPT1

Statuto S.p.A. Patto Territoriale Madonie

STATUTO

ART.1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi dell'art.18 L.R. 6 Marzo 1986, n.9 e dell'art.22 della L.S Giugno 1990, n.142, una società per azioni a prevalente capitale pubblico, per la gestione del servizio pubblico di cui al successivo art.5 denominata "SO.SVI.MA S.p.A.", sviluppata per esteso come "SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELLE MADONIE" e di gestione territoriale e ambientale". **Detta Società assume il compito di Agenzia di Sviluppo Locale per il Territorio Madonita.**

ART. 2

SEDE

La Società ha sede legale in Castellana Sicula - **Provincia di Palermo.**

L'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'organo amministrativo.

ART. 3

DURATA

La durata della Società è stabilita fino al 20 maggio 2050, detto termine potrà essere prorogato o ridotto dall'Assemblea.

ART. 4

SOCI

Sono Soci fondatori gli Enti pubblici e privati, nonché le istituzioni e le organizzazioni a carattere territoriale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale che svolgono o intendano svolgere attività connesse con le finalità della Società, intervenuti al relativo atto di costituzione.

Sono inoltre Soci ordinari i soggetti di cui al precedente comma che non intervengono all'atto costitutivo della Società.

ART. 5

OGGETTO E FINALITA'

La Società ha per oggetto e finalità la realizzazione e la gestione di attività integrate di studio, di ricerca, di progettazione, di alta formazione ed assistenza tecnica per gli Enti Pubblici, i privati e le imprese che operano nei settori:

economico, geografico-sociale, della gestione delle risorse idriche dell'ambiente, dell'urbanistica e dei beni culturali, dell'informatizzazione ed inoltre di coordinare l'integrazione delle politiche di sviluppo economico, esercitando azioni di

concertazione tra gli Enti Pubblici e privati territoriali e la Provincia Regionale di Palermo, la Regione Sicilia, lo Stato e **l'Unione Europea**.

La Società si propone pertanto di:

- 1) realizzare studi e ricerche sulle situazioni territoriali, strutturali, infrastrutturali e socio-economiche della realtà siciliana, con particolare riferimento al territorio della Provincia Regionale di Palermo e delle Madonie, al fine anche di elaborare ed attuare progetti integrati d'area, idonei a promuovere uno sviluppo autopropulsivo del sistema endogeno, coerenti con le linee programmatiche provinciali, regionali e sovraregionali;
- 2) realizzare attività di monitoraggio dei processi di sviluppo che vengono avviati nel territorio e delle ricadute in termini di reddito ed occupazione, al fine di individuare, verificare e promuovere l'utilizzazione dei flussi di investimenti provinciali, regionali, nazionali e comunitari;
- 3) realizzare attività di studio e di verifica dei processi di trasformazione demografica e di distribuzione del reddito, per il controllo delle modifiche della struttura socio-economica durante il processo di sviluppo avviato;
- 4) realizzare attività di studio, ricerca, fattibilità, progettazione, gestione di assistenza tecnica per l'utilizzazione integrata delle risorse idriche e dei reflui,

per la difesa del suolo, per lo smaltimento dei rifiuti solidi, nonché attivare servizi di assistenza tecnica per il monitoraggio degli inquinamenti, per le ricerche idriche avanzate per la meteoroclimatologia applicata;

5) realizzare attività di studio, ricerca, fattibilità, progettazione, produzione nel campo energetico di fonti alternative e la relativa gestione, nonché la manutenzione degli stessi;

6) realizzare attività di studio, ricerca, fattibilità e progettazione per il recupero dei centri storici, del patrimonio storico-architettonico e dei valori paesaggistici ed ambientali, per la applicazione delle innovazioni ai contesti urbani esistenti nei settori dell'arredo urbano, dei servizi, del traffico veicolare e pedonale;

7) applicare le nuove tecnologie informatiche e telematiche alla gestione del territorio, dell'ambiente e delle relative attività produttive, attraverso l'incentivazione e la sperimentazione di servizi innovativi di gestione, istituendo anche collaborazioni col sistema scientifico regionale, nazionale ed internazionale;

8) studiare le modalità di valorizzazione del sistema produttivo territoriale con l'impiego delle infrastrutture del piano telematico e del piano delle acque della Regione Siciliana e collegare le iniziative di ricerca e di sviluppo

con i vari canali di investimento, anche in un'ottica di mercato mediterraneo;

9) curare la formazione di operatori nei settori dell'assistenza, dei servizi, della cultura, del tempo libero, del turismo, dei beni culturali, ambientali, antropici e paesistici;

10) curare la formazione degli operatori per la gestione di impianti idrici di adduzione, approvvigionamento e smaltimento, di depurazione e riuso dei reflui, nonché di eliminazione e conversione dei rifiuti solidi sia civili, che industriali che agricoli;

11) realizzare ricerche, indagini, studi sui problemi della formazione manageriale pubblica e privata, con particolare riferimento alla Sicilia;

12) attuare programmi di collaborazione con organismi nazionali ed internazionali nei settori della ricerca e dello sviluppo della cultura manageriale;

13) promuovere lo scambio di risorse professionali con altri centri qualificati Italiani ed Esteri;

14) attuare iniziative di studi e confronto scientifico dei risultati della ricerca, con seminari, convegni, etc.;

15) raccogliere e diffondere informazione per attività e servizi disponibili in campo internazionale, realizzando una rete di comunicazione integrata al servizio pubblico;

16) stimolare, anche attraverso borse di studio, contratti di ricerca e convenzione, l'elaborazione e l'attuazione di specifici progetti di innovazione manageriale o imprenditoriale da realizzare nella realtà siciliana;

17) curare l'alta formazione del personale direttivo, dei funzionari e quadri per la amministrazione del settore pubblico, parapubblico e per il sistema delle imprese, nonché il loro perfezionamento ed aggiornamento in relazione all'ammodernamento ed all'innovazione tecnologica dei processi gestionali;

18) attivare processi di assistenza e consulenza nelle materie di cui al superiore punto 16;

19) promuovere e diffondere nuove tecnologie legate al sistema produttivo dei servizi;

20) organizzare e fornire servizi avanzati alle imprese, anche attraverso il coordinamento di azioni di promozione imprenditoriale basate sulla massima integrazione fra i soggetti e gli strumenti disponibili e operando da interfaccia sul piano informativo e di offerta di servizi tra le pubbliche amministrazioni e le imprese siciliane e non;

21) porre in essere tutte quelle iniziative ritenute necessarie e/o opportune per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente articolo e per usufruire di tutti i benefici previsti dalla normativa regionale, nazionale e

comunitaria;

22) gli ambiti di intervento prioritari della Società sono i seguenti:

1. potenziamento e agevolazione di ogni azione e processo volto alla valorizzazione (certificazioni, marchi, trasnazionalità, ...) e commercializzazione dei prodotti tipici dell'agricoltura, della zootecnia e delle produzioni dell'artigianato madonita e ampliamento e diffusione del processo di conversione in biologico attraverso il collegamento tra gli operatori e le azioni di assistenza, promozione, valorizzazione e divulgazione per la creazione in rete;

2. potenziamento della domanda e dei caratteri della ricettività del territorio attivando l'azione concertata di sviluppo delle potenzialità turistiche attraverso:

a) potenziamento della ricettività delle realtà tipiche del turismo rurale e dell'agriturismo (masserie, borghi, casali, manufatti di pregio ricadenti nei centri storici) anche attraverso azioni di recupero, restauro e riuso e del carattere di attrattività determinato da realtà innovativi di offerta turistica (turismo termale);

b) potenziamento e miglioramento della ricettività in termini di aumento dei posti-letto e della ristorazione collettiva per le realtà alberghiere esistenti e diffusione

territoriale del paese-albergo;

c) valorizzazione dell'ambiente naturale attraverso la riqualificazione dei siti degradati, l'abbattimento degli impatti sulle componenti naturali dovuti ai processi di intropizzazione in un'area di pregio ambientale (erosioni, inquinamento delle acque, problematiche inerenti ai rifiuti compresa la loro rivalutazione, ecc.), in quanto processo trasversale e unificante ai fini della valorizzazione dei comparti produttivi e dell'offerta turistica;

d) restauri di aree e manufatti di pregio nei centri storici anche ai fini del turismo culturale (musei, botteghe d'arte, ecc.),

e) potenziamento degli itinerari naturali e culturali anche attraverso la creazione di nuovi itinerari e l'istituzione di laboratori e centri di carattere internazionale (laboratori del restauro librario, stage e laboratori inerenti il patrimonio archeologico, centro per le scienze astronomiche);

3) diffusione di nuove tecnologie a servizio dei comparti di sviluppo, ed in particolare nella progettazione, installazione, manutenzione e gestione di impianti di energie alternative;

4) La società può, inoltre, essere Ente Sovventore, nonché socia di cooperativa di Garanzia fidi e/o di Consorzio di Garanzia Fidi di secondo grado.

STRUMENTI FINANZIARI

Per l'attivazione degli interventi di cui al precedente articolo, la Società si avvarrà dei seguenti strumenti:

1. Le risorse finanziarie **previste dal presente statuto;**
2. le risorse derivanti, dalla legislazione regionale e nazionale;
3. Le risorse derivanti dal regime di Sovvenzione Globale, dai QCS, dai Fondi Strutturali e da qualsiasi altra iniziativa o atto comunitario, cui ogni soggetto potrà accedere a parità di ruolo;
4. le risorse proprie degli Enti Pubblici e dei soggetti privati.

La società può, previa deliberazione dell'assemblea straordinaria, costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare o scopo, ai sensi degli artt. 2447 - bis e seguenti del Codice Civile.

La società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare di quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

ART. 6 bis

OBBLIGAZIONI

L'emissione di obbligazione è attribuita al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2410 del codice civile.

I limiti all'emissione sono quelli previsti dal successivo articolo 2411 del codice civile.

I titolari di obbligazioni, debbono scegliere un rappresentante comune. L'Assemblea degli obbligazionisti, convocata dal Consiglio di Amministrazione, determina con proprio regolamento le modalità di funzionamento della stessa.

ART. 7

MODALITA' DELLE PRESTAZIONI

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Società, oltre ad avvalersi delle proprie strutture, può utilizzare, mediante convenzioni, contratti, o altra forma idonea da stipulare con gli Enti partecipanti, personale e strutture degli stessi, o delle Società da loro partecipate, nonché di istituti specializzati e, di ogni altro soggetto pubblico o privato in grado di fornire le prestazioni richieste.

ART. 8

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di euro 133.620,00 (centotrentatremilaseicentoventi/00 euro) suddiviso in numero 1310 azioni di nominali euro 102,00 (centodue/00) ciascuna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea;

ART. 9

AZIONI

Le azioni sono nominative.

Esse sono distinte in:

- categoria "A" pari ad almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale;
- categoria "B" non eccedenti il 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale.

Le azioni di categoria "A", in conformità a quanto previsto dall'art. 2355 bis C.C., dall'art.18 della legge regionale 6 Marzo 1986 n.9 e dall'art.22. lettera e) della L.142/90 e successive modifiche e integrazione, possono appartenere soltanto ad Enti Pubblici ed attribuiscono i particolari poteri consentiti dalla legge e previsti dal presente statuto.

Le azioni di categoria "A" sono liberamente trasferibili fra Enti pubblici.

Le azioni di categoria "B" possono appartenere sia ad Enti pubblici che a privati.

La circolazione delle azioni di categoria "B" è soggetta alle condizioni di cui appresso.

E' vietato dare in pegno le azioni di categoria "B".

Nel caso di cessione di azioni di categoria "B" è attribuito a tutti i soci il diritto di prelazione, da esercitarsi come appresso previsto.

I soci che intendono alienare in tutto od in parte le proprie azioni di categoria "B" devono darne comunicazione a tutti gli

altri soci, nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata A.R., **indicando numero di azioni da cedere e prezzo stabilito.**

Qualora gli azionisti intendano dare in permuta, o trasferire con corrispettivi diversi dal denaro, o donare le azioni di categoria "B" devono comunque darne comunicazione agli altri soci nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed indicare l'equivalente monetario per consentire l'acquisto.

Il trasferimento delle azioni di categoria "B" a terzi è sottoposto, alle condizioni che l'acquirente privato:

non si sia mai trovato in situazioni perseguibili dalla legislazione antimafia vigente.

La procedura per l'accertamento della sussistenza delle superiori condizioni è rimessa al consiglio di Amministrazione che provvede con apposita delibera.

Gli azionisti che intendano avvalersi del precisato diritto di prelazione, devono dichiarare di volere acquistare le azioni, mediante lettera raccomandata A.R., entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, la dichiarazione va inviata, per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In tal caso le azioni, nell'ipotesi di capienza, sono dai soci acquistate in proporzione all'entità della loro partecipazione.

Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato dai soci

la partecipazione, in tutto o in parte, può essere ceduta ad un singolo socio o in mancanza anche a terzi.

ART. 10

DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio legale dei soci, per ogni rapporto con la Società è quello che risulta dal libro dei soci, regolarmente tenuto a norma dell'art. 2421 C.C..

ART. 11

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Gli organi della Società sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei sindaci;
- e) L'Amministratore Delegato.

ART. 12

ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria.

E' convocata, almeno una volta l'anno e comunque entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, su delibera del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento **dal Vice Presidente e/o,** dall'Amministratore delegato, se nominato, ovvero da altro Consigliere incaricato in sede di deliberazione del Consiglio

di Amministrazione.

Il predetto termine è differibile a 180 (centottanta) giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'Assemblea delibera in seduta ordinaria o straordinaria a seconda delle materie da trattare indicate nel presente statuto come anche nei casi prescritti dalla legge.

La convocazione è disposta obbligatoriamente dal Consiglio, anche quando ne sia fatta richiesta motivata da parte di un terzo dei componenti dello stesso organo e siano indicati gli argomenti da trattare.

In caso di inadempimento, o di assenza del Consiglio il potere di convocazione è esercitato dal Collegio Sindacale che dispone la convocazione dell'assemblea curando i relativi adempimenti.

L'assemblea è convocata ordinariamente presso la sede della società ovvero in un altro luogo, qualora particolari esigenze lo richiedano, **purchè in Italia.**

L'assemblea è convocata quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

La convocazione è seguita mediante, invio ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al

domicilio dell'azionista risultante dal libro soci, ed indicante l'ordine dei lavori, il luogo, il giorno, e l'ora della prima e della seconda convocazione. La comunicazione ai soci può essere disposta anche con altro mezzo, anche mediante posta elettronica, purchè il mezzo utilizzato consenta la garanzia della prova di avvenuto ricevimento.

Anche in mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti, nonché i giratari dei titoli, che risultino iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e depositino nel termine stesso i titoli azionari presso la sede sociale, **a norma del presente statuto.**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in mancanza di quest'ultimo dal Vice Presidente, ovvero, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dall'Amministratore delegato ed in sua assenza dal Consigliere più anziano di nomina ed in caso di parità di nomina, dal più anziano di età ed in assenza dei consiglieri, da persona designata dall'assemblea anche fra i non soci.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

E' ammesso l'esercizio di voto a mezzo di mandatario anche non

socio, purché munito di delega scritta.

Spetta al Presidente constatare il diritto di intervento in assemblea.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che, in proprio o per procura, rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione, qualunque sia la parte del capitale rappresentato, in proprio o per procura, dei soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o regolarmente rappresentati.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale, salvo la diversa disposizione di legge. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con voto palese. Qualora un azionista sia titolare di più azioni non è ammesso il voto divergente, neppure se lo stesso azionista si sia avvalso di uno o più delegati, in tal caso l'azionista e i delegati devono votare uniformemente altrimenti si considerano astenuti.

Il conteggio del quorum costituito avverrà non tenendo conto di azionisti che si astengano ai sensi dell'articolo 2368 del codice civile.

Le deliberazioni dell'assemblea risultano dal verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi previsti dalla legge il verbale è redatto dal notaio.

ART. 13

ATTRIBUZIONI

L'assemblea delibera in sede ordinaria:

- sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle designazioni di cui al successivo articolo 14;
- sulla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale in conformità alle designazioni di cui al successivo articolo 19;
- sui compensi del Collegio Sindacale, del Presidente, del Vice Presidente, e dei Consiglieri;
- Sull'acquisto di azioni proprie;
- sugli oggetti indicati dalla legge e non espressamente elencati, salvo quanto previsto dall'art. 2364 del C.C.;
- su ogni altro argomento che il Consiglio di Amministrazione decida di sottoporle;
- sull'approvazione del bilancio d'esercizio, con convocazione entro 120 giorni **ovvero, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio medesimo.**

L'assemblea delibera in sede straordinaria nei casi previsti dalla legge.

ART. 14

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un **minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri** che possono essere scelti sia tra i soci sia tra i non soci.

Il Consiglio di Amministrazione della Società nomina fra i suoi membri il Presidente e un Vice-Presidente che lo sostituisce in caso di impedimento.

L'assemblea ordinaria ne determina, di volta in volta, il numero considerando che i componenti saranno designati **in proporzione alla composizione del Capitale Sociale distribuito** fra azionisti di categorie diverse.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere requisiti di professionalità adeguati alla dignità dell'incarico.

La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con qualsiasi carica ricoperta dai medesimi eletti presso gli organi degli enti pubblici soci della società, sia prima che successivamente alla nomina.

ART. 15

ATTIVITA'

Il Consiglio di Amministrazione è convocato di norma ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno. E' altresì convocato quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

Il consiglio si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti **ovvero quando particolari esigenze lo richiedano.**

Il Consiglio dura in carica un triennio ed i suoi Consiglieri sono rieleggibili, ove un Consigliere per dimissioni o, per altro motivo venga meno, esso sarà cooptato dal Consiglio di Amministrazione su designazione del socio che lo ha espresso alla sostituzione dei Consiglieri di nomina Assembleare in attesa della sua nomina da parte dell'assemblea si provvede nei modi stabiliti dall'art. 2386 prima comma, per altro, in ogni caso, si applica il secondo comma dello stesso articolo.

Il Consigliere subentrato resta in carica fino alla scadenza del triennio di durata del Consiglio.

Il Consiglio è convocato, di norma 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza, contenente l'elenco degli argomenti da trattare ed in caso di urgenza col telegramma da spedirsi almeno un giorno prima.

Della convocazione viene dato avviso, nello stesso termine e

forma al Collegio Sindacale.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente e in sua assenza dal **Vice Presidente ovvero dall'Amministratore delegato**, in assenza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di nomina ed in caso di parità di nomina dal più anziano di età.

Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza **non tenendo conto dei consiglieri che si astengano a norma di legge.**

ART.16

ATTRIBUZIONI

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed **il Vice Presidente ed** ha facoltà di eleggere un Amministratore Delegato, cui **può** delegare proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega, i **poteri di rappresentanza** e fissando il compenso.

Il Consiglio di amministrazione per i compiti a lui attribuiti si avvale di gruppi di lavoro, previa adozione di apposito regolamento relativo alla composizione ed al funzionamento.

Stabilisce i criteri da seguire nello svolgimento delle attività della Società e delibera sulle iniziative da promuovere per il conseguimento delle finalità per lo svolgimento delle attività previste.

Delibera sui programmi di attività, sulle convenzioni, sui contratti e gli affidamenti di incarico da stipulare in relazione al precedente art.5.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria ed ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi della Società esclusi, quelli riservati per legge o statuto all'Assemblea.

Predispone il **progetto di** bilancio annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, e le relative relazioni.

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione concedere fideiussione e altre garanzie connesse alle attività sociali.

I verbali del Consiglio sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e trascritti in apposito libro. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

ART.17

PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione **è rappresentante legale della società anche** nei rapporti con i terzi ed in giudizio. Promuove iniziative, vigila sull'attività della Società e cura i rapporti con gli organismi pubblici e privati a diverso titolo interessati. Stipula i contratti, le convenzioni, gli affidamenti di

incarichi deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

ART.18

CONSIGLIERE DELEGATO

Alla carica di Amministratore delegato dovrà essere nominato un consigliere di designazione dei soci titolari di azioni di categoria "B" qualora la carica di Presidente venga ricoperta da un consigliere designato da Enti pubblici e viceversa. All'Amministratore delegato verranno comunque conferite deleghe afferenti l'operatività tecnica e funzionale della Società.

ART. 19

COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi che devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente, essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Due dei sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, nonché un sindaco supplente, sono designati dagli azionisti titolari delle azioni di categoria "A".

Un sindaco effettivo, nonché un sindaco supplente, sono designati dagli azionisti titolari delle azioni di categoria "B".

La deliberazione di nomina è assunta dall'assemblea dei Soci.

I Sindaci esercitano tutti i poteri loro conferiti dalla

legge, ad essi è assegnata anche il controllo contabile della società.

ART.20

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI - CONTROLLO CONTABILE

Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre dell'anno 1997.

Gli esercizi sociali hanno inizio il 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione forma il bilancio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa corredato dalla relazione sulla gestione da sottoporre all'Assemblea entro i termini stabiliti per la convocazione della assemblea ordinaria.

Gli utili netti, sono destinati nella misura minima del 5% (cinque percento) alle riserva legale fino alla concorrenza della stessa della misura di 1/5 (un quinto) del capitale sociale.

La restante parte è distribuita tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a riserva straordinaria ovvero a riserve speciali destinate a specifiche finalità.

ART.21

DISPOSIZIONI FINALI

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori indicandone i poteri, a meno che la nomina debba essere fatta dal Presidente del Tribunale.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

La Società intende avvalersi dei benefici fiscali previsti dalle norme vigenti.

ART. 22

MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche dello statuto sono adottate dall'Assemblea Straordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione, con i quorum costitutivi e deliberativi previsti per tale tipo di assemblea dall'art. 12 del presente statuto.

Per le deliberazioni concernenti i seguenti argomenti è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, così per come previsto dall'art. 2368 del Cod. Civ.:

- cambiamento dell'oggetto sociale;
- trasformazione della società;
- scioglimento anticipato della stessa;
- trasferimento della sede sociale all'estero;
- emissioni di azioni privilegiate e obbligazioni

convertibili.

F.to: Ficile Alessandro, Minutella Francesco notaio.